



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 8 / 2021

Debitore: FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.,

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2017, 2018, 2019), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

osservato che manca il bilancio relativo all'esercizio 2020 e che manca, altresì, la relazione aggiornata di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 161 l. fall.;

osservato altresì che l'elenco dei creditori è inadeguato allo scopo della norma, essendo a tratti generico e mancante dell'indicazione nominativa dei creditori (v. ad. es. dipendenti e banche), ed essendo inoltre mancante

dell'indicazione precisa dei rispettivi titoli e delle correlate cause di prelazione (cfr. lett. b) cit. comma 2);

considerato che, al fine di contenere i tempi processuali ed evitare inutili dilazioni, appare in ogni caso opportuno assegnare al debitore il termine per lo scioglimento della riserva, assegnando contestualmente al debitore stesso un termine per integrare la documentazione mancante, fermi i poteri di questo giudice di revoca del presente provvedimento;

rilevato che domanda di concordato è deliberata e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall.;

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

considerato che il termine può essere fissato nella misura di centoventi giorni, data la difficoltà, segnalata dalla debitrice, insita nel dover verificare la recuperabilità di numerose posizioni di credito;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di centoventi giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale FRANCO CHESANI;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione;

assegna al ricorrente termine di giorni venti per integrare la documentazione secondo i rilievi che precedono.

Trento, **12 GEN. 2022**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Pepa



Il presidente
~~IL GIUDICE~~
Massimo Morandini
~~Massimo Morandini~~



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, **12 GEN 2022**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Pepa

